

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **POZZAR, TORELLI e COLELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1971

Norme concernenti i giudizi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. — Il disposto dell'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, numero 153, ha lo scopo, come è noto, di agevolare i lavoratori nell'esercizio del loro diritto alle prestazioni previdenziali, tenuto conto della loro assoluta impossibilità di sostenere le spese di una causa e dell'estrema delicatezza dei giudizi in questa specifica materia, nella quale è impossibile determinare *a priori*, con sicurezza, se il diritto esista o meno. Per esempio, quando una domanda di pensione per invalidità viene rigettata in sede amministrativa, ciò non avviene mai perchè non sussistono le infermità o i difetti fisici o mentali denunciati dall'assicurato, ma perchè viene ritenuto che il complesso delle infermità e dei difetti, pur ritenuti esistenti, non causi la riduzione di capacità di guadagno nella misura richiesta dalla legge. Si tratta, evidentemente, di una valutazione estremamente delicata ed opinabile, per cui non è attribuibile alla te-

merarietà della parte od alla incompetenza di chi la patrocinia l'aver proposto un giudizio che ha avuto poi esito non favorevole.

Dato però che, nella applicazione dell'articolo 57, sono sorte nella giurisprudenza della magistratura di merito delle perplessità sia per quanto riguarda gli Istituti cui la norma si riferisce, sia per quanto concerne il significato della parola « spese », si ritiene opportuno, per gli stessi fini per i quali fu approvato l'articolo 57, di proporre il presente disegno di legge che, nel suo primo comma, fornisce la interpretazione autentica dell'articolo 57, secondo quella che fu sicuramente la *ratio* della norma, eliminando così la fonte di numerose controversie.

La disposizione del secondo comma dell'articolo unico del provvedimento da noi proposto vuole rendere applicabile nei confronti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali la disposizione — di uguale conte-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuto — dell'articolo 125, comma quarto, del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, che riguarda soltanto le cause contro l'INPS. Questa disposizione è ritenuta tuttora vigente (Cassazione 18 ottobre 1967, n. 2510), ma il suo riferimento alle sole cause nei confronti dell'Istituto della previdenza sociale determina situazioni assurde ed ingiuste. Basta citare l'ipotesi di cause per infortunio sul lavoro nelle quali è sufficiente che l'ente assicuratore rifiuti di anticipare le spese necessarie per la consulenza tecnica, perchè (non avendo l'operaio la possibilità di sostenere le spese stes-

se) la causa non possa essere istruita e decisa a favore dell'infortunato.

Con il disegno di legge da noi proposto si eliminano trattamenti diseguali nel campo previdenziale e si contribuisce a dare concreta attuazione ai precetti degli articoli 24 e 30 della Costituzione, che, rispettivamente, vogliono garantita a tutti i cittadini la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il disposto dell'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretato nel senso che esso si applica nei giudizi contro qualsiasi istituto di previdenza o assistenza e che nel termine « spese », di cui al detto articolo 57, devono intendersi comprese anche le spese ed i compensi liquidati a favore del consulente tecnico di ufficio.

In qualunque causa in materia di previdenza e di assistenza le spese per consulenza tecnica, compresi i compensi dovuti al consulente, debbono in ogni caso essere anticipate dall'ente previdenziale o assistenziale.